

OGGETTO: Autorizzazione ufficio tecnico comunale al rinnovo delle autorizzazioni allo scarico nel sottosuolo degli edifici esistenti non allacciati alla fognatura comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

In seguito alle verifiche eseguite dall'Ufficio Tecnico Comunale in merito alla conformità normativa degli scarichi dei reflui a dispersione nel sottosuolo, riferiti agli edifici esistenti di civile abitazione e non allacciati alla pubblica fognatura, è emerso che un gran numero di edifici risulta privo dell'autorizzazione prevista per tali scarichi dal Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di Tutela dell'Ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n° 1-41/Legisl., e successive modifiche ed integrazioni.

La Legge Provinciale 5/97 e la Legge Provinciale 10/97, prevede la durata massima di 4 (quattro) anni per tutte le Autorizzazioni allo scarico di reflui sia in fossa/vasca a tenuta che a dispersione nel suolo.

Da quanto rilevato nella documentazione agli atti comunali è risultato che molti edifici in passato avevano ottenuto l'autorizzazione allo scarico e in molti casi è stata presentata istanza di rinnovo agli atti del protocollo comunale (alcune istanze risalenti al 1995), ma alla stessa non è seguito un atto di rinnovo da parte dell'Amministrazione.

L'Ufficio Tecnico ha predisposto un elenco di tutti gli edifici esistenti nel Comune di Castelnuovo non allacciati alla fognatura comunale e che attualmente scaricano a dispersione nel sottosuolo.

L'amministrazione comunale con determina n. 94 dd.26/05/2009, ha incaricato il geologo dott. Paolo Passardi ad eseguire una relazione geologico – tecnica per il mantenimento della dispersione di acque chiarificate nel sottosuolo provenienti da edifici sparsi ad uso abitazione civile nel territorio comunale di Castelnuovo-

Lo studio geologico ha previsto la suddivisione in aree in cui è consentito mantenere i sistemi di dispersione delle acque chiarificate nel sottosuolo ed aree in cui ciò non è autorizzabile. Lo studio si riferisce ad edifici di ridotte dimensioni, unifamiliari o bifamiliari e le modalità per attuare, con eventuali necessari adeguamenti, un corretto smaltimento nel sottosuolo degli stessi, mentre per strutture maggiori sarà sempre necessario valutare in modo specifico le situazioni locali ed al contorno per stabilire il sistema di smaltimento più idoneo.

Sulla base della perizia geologica l'ufficio tecnico comunale ha trasmesso a tutti i proprietari degli edifici una comunicazione per procedere alla presentazione della istanza di rinnovo dell'autorizzazione.

Le istanze pervenute sono state successivamente valutate, integrate ed registrate dall'ufficio tecnico e pertanto verificato che gli scarichi degli edifici esistenti oggetto di istanza di rinnovo si trovano in aree in cui è possibile il mantenimento del sistema di smaltimento degli scarichi a dispersione secondo quanto stabilito nella relazione geologica.

Visto il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di Tutela dell'Ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n° 1-41/Legisl., e successive modifiche ed integrazioni.

Considerato che l'Amministrazione intende regolarizzare i provvedimenti di autorizzazione degli scarichi per gli edifici esistenti.

Accertato che gli scarichi nel sottosuolo avvengano nelle condizioni stabilite nella Perizia geologica agli atti del prot. comunale n. 7192 dd. 06/11/2009 a firma del Geol. Dott. Paolo Passardi.

Evidenziato che, non comportando la presente deliberazione alcuna spesa, non si rende necessario l'acquisizione del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

Acquisito il parere di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 81 del DPRReg 1 febbraio 2005 n.3/L;

Vista la L.P. 05.09.1991 n. 22 e ss.mm. ed integrazioni;

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.;

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di prendere atto della situazione così come descritta in premessa.
2. Di autorizzare l'Ufficio Tecnico Comunale a rilasciare i provvedimenti di autorizzare relativi agli scarichi a dispersione nel sottosuolo nel rispetto di quanto stabilito dalla perizia geologica del dott. Paolo Passardi.
3. Di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità previsto all'art. 51 della L.R. nr. 1 del 04.01.1993 e s.m. e, con voti unanimi, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 54 comma 3 della L.R. nr. 1 di data 04.01.1993 e s.m. stante l'urgenza di procedere alla sottoscrizione della convenzione in tempi brevi.
4. Di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
 - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

OGGETTO: Autorizzazione ufficio tecnico comunale al rinnovo delle autorizzazioni allo scarico nel sottosuolo degli edifici esistenti non allacciati alla fognatura comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

In seguito alle verifiche eseguite dall'Ufficio Tecnico Comunale in merito alla conformità normativa degli scarichi dei reflui a dispersione nel sottosuolo, riferiti agli edifici esistenti di civile abitazione e non allacciati alla pubblica fognatura, è emerso che un gran numero di edifici risulta privo dell'autorizzazione prevista per tali scarichi dal Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di Tutela dell'Ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n° 1-41/Legisl., e successive modifiche ed integrazioni.

La Legge Provinciale 5/97 e la Legge Provinciale 10/97, prevede la durata massima di 4 (quattro) anni per tutte le Autorizzazioni allo scarico di reflui sia in fossa/vasca a tenuta che a dispersione nel suolo.

Da quanto rilevato nella documentazione agli atti comunali è risultato che molti edifici in passato avevano ottenuto l'autorizzazione allo scarico e in molti casi è stata presentata istanza di rinnovo agli atti del protocollo comunale (alcune istanze risalenti al 1995), ma alla stessa non è seguito un atto di rinnovo da parte dell'Amministrazione.

L'Ufficio Tecnico ha predisposto un elenco di tutti gli edifici esistenti nel Comune di Castelnuovo non allacciati alla fognatura comunale e che attualmente scaricano a dispersione nel sottosuolo.

L'amministrazione comunale con determina n. 94 dd.26/05/2009, ha incaricato il geologo dott. Paolo Passardi ad eseguire una relazione geologico – tecnica per il mantenimento della dispersione di acque chiarificate nel sottosuolo provenienti da edifici sparsi ad uso abitazione civile nel territorio comunale di Castelnuovo-

Lo studio geologico ha previsto la suddivisione in aree in cui è consentito mantenere i sistemi di dispersione delle acque chiarificate nel sottosuolo ed aree in cui ciò non è autorizzabile. Lo studio si riferisce ad edifici di ridotte dimensioni, unifamiliari o bifamiliari e le modalità per attuare, con eventuali necessari adeguamenti, un corretto smaltimento nel sottosuolo degli stessi, mentre per strutture maggiori sarà sempre necessario valutare in modo specifico le situazioni locali ed al contorno per stabilire il sistema di smaltimento più idoneo.

Sulla base della perizia geologica l'ufficio tecnico comunale ha trasmesso a tutti i proprietari degli edifici una comunicazione per procedere alla presentazione della istanza di rinnovo dell'autorizzazione.

Le istanze pervenute sono state successivamente valutate, integrate ed registrate dall'ufficio tecnico e pertanto verificato che gli scarichi degli edifici esistenti oggetto di istanza di rinnovo si trovano in aree in cui è possibile il mantenimento del sistema di smaltimento degli scarichi a dispersione secondo quanto stabilito nella relazione geologica.

Visto il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di Tutela dell'Ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n° 1-41/Legisl., e successive modifiche ed integrazioni.

Considerato che l'Amministrazione intende regolarizzare i provvedimenti di autorizzazione degli scarichi per gli edifici esistenti.

Accertato che gli scarichi nel sottosuolo avvengano nelle condizioni stabilite nella Perizia geologica agli atti del prot. comunale n. 7192 dd. 06/11/2009 a firma del Geol. Dott. Paolo Passardi.

Evidenziato che, non comportando la presente deliberazione alcuna spesa, non si rende necessario l'acquisizione del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

Acquisito il parere di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 81 del DPRReg 1 febbraio 2005 n.3/L;

Vista la L.P. 05.09.1991 n. 22 e ss.mm. ed integrazioni;

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.;

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di prendere atto della situazione così come descritta in premessa.
2. Di autorizzare l'Ufficio Tecnico Comunale a rilasciare i provvedimenti di autorizzare relativi agli scarichi a dispersione nel sottosuolo nel rispetto di quanto stabilito dalla perizia geologica del dott. Paolo Passardi.
3. Di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità previsto all'art. 51 della L.R. nr. 1 del 04.01.1993 e s.m. e, con voti unanimi, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 54 comma 3 della L.R. nr. 1 di data 04.01.1993 e s.m. stante l'urgenza di procedere alla sottoscrizione della convenzione in tempi brevi.
4. Di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
 - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

OGGETTO: Autorizzazione ufficio tecnico comunale al rinnovo delle autorizzazioni allo scarico nel sottosuolo degli edifici esistenti non allacciati alla fognatura comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

In seguito alle verifiche eseguite dall'Ufficio Tecnico Comunale in merito alla conformità normativa degli scarichi dei reflui a dispersione nel sottosuolo, riferiti agli edifici esistenti di civile abitazione e non allacciati alla pubblica fognatura, è emerso che un gran numero di edifici risulta privo dell'autorizzazione prevista per tali scarichi dal Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di Tutela dell'Ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n° 1-41/Legisl., e successive modifiche ed integrazioni.

La Legge Provinciale 5/97 e la Legge Provinciale 10/97, prevede la durata massima di 4 (quattro) anni per tutte le Autorizzazioni allo scarico di reflui sia in fossa/vasca a tenuta che a dispersione nel suolo.

Da quanto rilevato nella documentazione agli atti comunali è risultato che molti edifici in passato avevano ottenuto l'autorizzazione allo scarico e in molti casi è stata presentata istanza di rinnovo agli atti del protocollo comunale (alcune istanze risalenti al 1995), ma alla stessa non è seguito un atto di rinnovo da parte dell'Amministrazione.

L'Ufficio Tecnico ha predisposto un elenco di tutti gli edifici esistenti nel Comune di Castelnuovo non allacciati alla fognatura comunale e che attualmente scaricano a dispersione nel sottosuolo.

L'amministrazione comunale con determina n. 94 dd.26/05/2009, ha incaricato il geologo dott. Paolo Passardi ad eseguire una relazione geologico – tecnica per il mantenimento della dispersione di acque chiarificate nel sottosuolo provenienti da edifici sparsi ad uso abitazione civile nel territorio comunale di Castelnuovo-

Lo studio geologico ha previsto la suddivisione in aree in cui è consentito mantenere i sistemi di dispersione delle acque chiarificate nel sottosuolo ed aree in cui ciò non è autorizzabile. Lo studio si riferisce ad edifici di ridotte dimensioni, unifamiliari o bifamiliari e le modalità per attuare, con eventuali necessari adeguamenti, un corretto smaltimento nel sottosuolo degli stessi, mentre per strutture maggiori sarà sempre necessario valutare in modo specifico le situazioni locali ed al contorno per stabilire il sistema di smaltimento più idoneo.

Sulla base della perizia geologica l'ufficio tecnico comunale ha trasmesso a tutti i proprietari degli edifici una comunicazione per procedere alla presentazione della istanza di rinnovo dell'autorizzazione.

Le istanze pervenute sono state successivamente valutate, integrate ed registrate dall'ufficio tecnico e pertanto verificato che gli scarichi degli edifici esistenti oggetto di istanza di rinnovo si trovano in aree in cui è possibile il mantenimento del sistema di smaltimento degli scarichi a dispersione secondo quanto stabilito nella relazione geologica.

Visto il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di Tutela dell'Ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n° 1-41/Legisl., e successive modifiche ed integrazioni.

Considerato che l'Amministrazione intende regolarizzare i provvedimenti di autorizzazione degli scarichi per gli edifici esistenti.

Accertato che gli scarichi nel sottosuolo avvengano nelle condizioni stabilite nella Perizia geologica agli atti del prot. comunale n. 7192 dd. 06/11/2009 a firma del Geol. Dott. Paolo Passardi.

Evidenziato che, non comportando la presente deliberazione alcuna spesa, non si rende necessario l'acquisizione del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

Acquisito il parere di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 81 del DPRReg 1 febbraio 2005 n.3/L;

Vista la L.P. 05.09.1991 n. 22 e ss.mm. ed integrazioni;

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.;

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di prendere atto della situazione così come descritta in premessa.
2. Di autorizzare l'Ufficio Tecnico Comunale a rilasciare i provvedimenti di autorizzare relativi agli scarichi a dispersione nel sottosuolo nel rispetto di quanto stabilito dalla perizia geologica del dott. Paolo Passardi.
3. Di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità previsto all'art. 51 della L.R. nr. 1 del 04.01.1993 e s.m. e, con voti unanimi, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 54 comma 3 della L.R. nr. 1 di data 04.01.1993 e s.m. stante l'urgenza di procedere alla sottoscrizione della convenzione in tempi brevi.
4. Di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
 - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

OGGETTO: Autorizzazione ufficio tecnico comunale al rinnovo delle autorizzazioni allo scarico nel sottosuolo degli edifici esistenti non allacciati alla fognatura comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

In seguito alle verifiche eseguite dall'Ufficio Tecnico Comunale in merito alla conformità normativa degli scarichi dei reflui a dispersione nel sottosuolo, riferiti agli edifici esistenti di civile abitazione e non allacciati alla pubblica fognatura, è emerso che un gran numero di edifici risulta privo dell'autorizzazione prevista per tali scarichi dal Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di Tutela dell'Ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n° 1-41/Legisl., e successive modifiche ed integrazioni.

La Legge Provinciale 5/97 e la Legge Provinciale 10/97, prevede la durata massima di 4 (quattro) anni per tutte le Autorizzazioni allo scarico di reflui sia in fossa/vasca a tenuta che a dispersione nel suolo.

Da quanto rilevato nella documentazione agli atti comunali è risultato che molti edifici in passato avevano ottenuto l'autorizzazione allo scarico e in molti casi è stata presentata istanza di rinnovo agli atti del protocollo comunale (alcune istanze risalenti al 1995), ma alla stessa non è seguito un atto di rinnovo da parte dell'Amministrazione.

L'Ufficio Tecnico ha predisposto un elenco di tutti gli edifici esistenti nel Comune di Castelnuovo non allacciati alla fognatura comunale e che attualmente scaricano a dispersione nel sottosuolo.

L'amministrazione comunale con determina n. 94 dd.26/05/2009, ha incaricato il geologo dott. Paolo Passardi ad eseguire una relazione geologico – tecnica per il mantenimento della dispersione di acque chiarificate nel sottosuolo provenienti da edifici sparsi ad uso abitazione civile nel territorio comunale di Castelnuovo-

Lo studio geologico ha previsto la suddivisione in aree in cui è consentito mantenere i sistemi di dispersione delle acque chiarificate nel sottosuolo ed aree in cui ciò non è autorizzabile. Lo studio si riferisce ad edifici di ridotte dimensioni, unifamiliari o bifamiliari e le modalità per attuare, con eventuali necessari adeguamenti, un corretto smaltimento nel sottosuolo degli stessi, mentre per strutture maggiori sarà sempre necessario valutare in modo specifico le situazioni locali ed al contorno per stabilire il sistema di smaltimento più idoneo.

Sulla base della perizia geologica l'ufficio tecnico comunale ha trasmesso a tutti i proprietari degli edifici una comunicazione per procedere alla presentazione della istanza di rinnovo dell'autorizzazione.

Le istanze pervenute sono state successivamente valutate, integrate ed registrate dall'ufficio tecnico e pertanto verificato che gli scarichi degli edifici esistenti oggetto di istanza di rinnovo si trovano in aree in cui è possibile il mantenimento del sistema di smaltimento degli scarichi a dispersione secondo quanto stabilito nella relazione geologica.

Visto il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di Tutela dell'Ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n° 1-41/Legisl., e successive modifiche ed integrazioni.

Considerato che l'Amministrazione intende regolarizzare i provvedimenti di autorizzazione degli scarichi per gli edifici esistenti.

Accertato che gli scarichi nel sottosuolo avvengano nelle condizioni stabilite nella Perizia geologica agli atti del prot. comunale n. 7192 dd. 06/11/2009 a firma del Geol. Dott. Paolo Passardi.

Evidenziato che, non comportando la presente deliberazione alcuna spesa, non si rende necessario l'acquisizione del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

Acquisito il parere di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 81 del DPRReg 1 febbraio 2005 n.3/L;

Vista la L.P. 05.09.1991 n. 22 e ss.mm. ed integrazioni;

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.;

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di prendere atto della situazione così come descritta in premessa.
2. Di autorizzare l'Ufficio Tecnico Comunale a rilasciare i provvedimenti di autorizzare relativi agli scarichi a dispersione nel sottosuolo nel rispetto di quanto stabilito dalla perizia geologica del dott. Paolo Passardi.
3. Di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità previsto all'art. 51 della L.R. nr. 1 del 04.01.1993 e s.m. e, con voti unanimi, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 54 comma 3 della L.R. nr. 1 di data 04.01.1993 e s.m. stante l'urgenza di procedere alla sottoscrizione della convenzione in tempi brevi.
4. Di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
 - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

OGGETTO: Autorizzazione ufficio tecnico comunale al rinnovo delle autorizzazioni allo scarico nel sottosuolo degli edifici esistenti non allacciati alla fognatura comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

In seguito alle verifiche eseguite dall'Ufficio Tecnico Comunale in merito alla conformità normativa degli scarichi dei reflui a dispersione nel sottosuolo, riferiti agli edifici esistenti di civile abitazione e non allacciati alla pubblica fognatura, è emerso che un gran numero di edifici risulta privo dell'autorizzazione prevista per tali scarichi dal Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di Tutela dell'Ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n° 1-41/Legisl., e successive modifiche ed integrazioni.

La Legge Provinciale 5/97 e la Legge Provinciale 10/97, prevede la durata massima di 4 (quattro) anni per tutte le Autorizzazioni allo scarico di reflui sia in fossa/vasca a tenuta che a dispersione nel suolo.

Da quanto rilevato nella documentazione agli atti comunali è risultato che molti edifici in passato avevano ottenuto l'autorizzazione allo scarico e in molti casi è stata presentata istanza di rinnovo agli atti del protocollo comunale (alcune istanze risalenti al 1995), ma alla stessa non è seguito un atto di rinnovo da parte dell'Amministrazione.

L'Ufficio Tecnico ha predisposto un elenco di tutti gli edifici esistenti nel Comune di Castelnuovo non allacciati alla fognatura comunale e che attualmente scaricano a dispersione nel sottosuolo.

L'amministrazione comunale con determina n. 94 dd.26/05/2009, ha incaricato il geologo dott. Paolo Passardi ad eseguire una relazione geologico – tecnica per il mantenimento della dispersione di acque chiarificate nel sottosuolo provenienti da edifici sparsi ad uso abitazione civile nel territorio comunale di Castelnuovo-

Lo studio geologico ha previsto la suddivisione in aree in cui è consentito mantenere i sistemi di dispersione delle acque chiarificate nel sottosuolo ed aree in cui ciò non è autorizzabile. Lo studio si riferisce ad edifici di ridotte dimensioni, unifamiliari o bifamiliari e le modalità per attuare, con eventuali necessari adeguamenti, un corretto smaltimento nel sottosuolo degli stessi, mentre per strutture maggiori sarà sempre necessario valutare in modo specifico le situazioni locali ed al contorno per stabilire il sistema di smaltimento più idoneo.

Sulla base della perizia geologica l'ufficio tecnico comunale ha trasmesso a tutti i proprietari degli edifici una comunicazione per procedere alla presentazione della istanza di rinnovo dell'autorizzazione.

Le istanze pervenute sono state successivamente valutate, integrate ed registrate dall'ufficio tecnico e pertanto verificato che gli scarichi degli edifici esistenti oggetto di istanza di rinnovo si trovano in aree in cui è possibile il mantenimento del sistema di smaltimento degli scarichi a dispersione secondo quanto stabilito nella relazione geologica.

Visto il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di Tutela dell'Ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n° 1-41/Legisl., e successive modifiche ed integrazioni.

Considerato che l'Amministrazione intende regolarizzare i provvedimenti di autorizzazione degli scarichi per gli edifici esistenti.

Accertato che gli scarichi nel sottosuolo avvengano nelle condizioni stabilite nella Perizia geologica agli atti del prot. comunale n. 7192 dd. 06/11/2009 a firma del Geol. Dott. Paolo Passardi.

Evidenziato che, non comportando la presente deliberazione alcuna spesa, non si rende necessario l'acquisizione del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

Acquisito il parere di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 81 del DPRReg 1 febbraio 2005 n.3/L;

Vista la L.P. 05.09.1991 n. 22 e ss.mm. ed integrazioni;

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.;

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di prendere atto della situazione così come descritta in premessa.
2. Di autorizzare l'Ufficio Tecnico Comunale a rilasciare i provvedimenti di autorizzare relativi agli scarichi a dispersione nel sottosuolo nel rispetto di quanto stabilito dalla perizia geologica del dott. Paolo Passardi.
3. Di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità previsto all'art. 51 della L.R. nr. 1 del 04.01.1993 e s.m. e, con voti unanimi, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 54 comma 3 della L.R. nr. 1 di data 04.01.1993 e s.m. stante l'urgenza di procedere alla sottoscrizione della convenzione in tempi brevi.
4. Di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
 - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.